



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 Reg. Delibere in data 26/09/2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16/06/2017 N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di Settembre alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
FAVARO STEFANO	Consigliere	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
FURLAN DANIELE	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
DE BIANCHI LUCIANO	Consigliere	X	
NARDI GIULIA	Consigliere	X	
REDIGOLO GINO	Consigliere	X	
RORATO CLAUDIO	Consigliere	X	

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto Correttivo") è stato emanato il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

- che ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, ovvero oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo che recita:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

- che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

a) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, convertito con Legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

b) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

- che devono essere alienate od oggetto delle sopra citate misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che la Corte dei conti – alla quale compete, assieme alla struttura nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica del puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 24 del T.U.S.P. – ha approvato con deliberazione sez. Autonomie n. 17/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017 un modello di atto di ricognizione e relativi esiti ex art. 24 T.U.S.P. che dovrà essere allegato alla deliberazione consiliare;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi

pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, che attribuisce al comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo;

- l'articolo 13 del suddetto D.Lgs, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia e,

- l'articolo 112 del D.Lgs 267/2000, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata per ciascuna partecipazione detenuta, come risultante nell'atto di ricognizione ex art. 24 T.U.S.P. - redatto sul modello approvato con deliberazione sez. Autonomie n. 17/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017 - allegato A alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

SPECIFICATO che relativamente alle partecipate del Comune di Ponte di Piave, si recepisce quanto segue:

PIAVE SERVIZI SRL

si conferma la partecipazione in quanto strategica e necessaria. Nello specifico l'azienda produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing. Pertanto ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P. l'amministrazione comunale può mantenere la partecipazione nella stessa.

Al fine di garantire i requisiti dell'in house providing Piave Servizi srl è dotata di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo composto dai Sindaci pro tempore di tutti i Comuni Soci o da loro Assessori all'uopo delegati in via permanente, i quali ultimi rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei Sindaci. Le eventuali deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vigè il principio “una testa un voto”, non sussistendo distinzione alcuna tra i Soci componenti né in relazione all'entità della rispettiva quota di partecipazione in Società né in relazione all'entità numerica dell'utenza riferita al Comune rappresentato.

La necessità di mantenere la partecipazione trae origine anche dall'esito del REFERENDUM del 12-13 giugno 2011 con il quale gli italiani hanno stabilito l'abrogazione dell'articolo 23 bis del D.L. n. 112/2008. I referendum promossi dal COMITATO “2 SI' PER L'ACQUA COMUNE” hanno quindi chiaramente manifestato la volontà degli italiani (dei 27 milioni di italiani andati alle urne il 95% ha votato due sì) che la gestione del servizio idrico avvenga attraverso società pubbliche.

Si rende opportuno sottolineare che l'azienda ha perfezionato la quotazione dei propri titoli di debito il 21.07.2017 sul Mercato Extra MOT PRO di Borsa Italiana. Pertanto dal combinato disposto dell'art 26 “disposizioni transitorie” e dell'articolo 1 “Oggetto” del T.U.S.P. le disposizioni del decreto si applicano a Piave Servizi srl solo ove l'applicazione per le società quotate sia espressamente prevista.

ASCO HOLDING SPA

La partecipazione in Asco Holding S.p.a. non può essere mantenuta, senza l'adozione di alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., in quanto la società versa nella situazione di cui all'art. 20, comma, 2 lett. b), T.U.S.P. (*società che risultino prive di dipendenti*).

Si evidenzia che Plavisgas s.r.l. (socio privato di Asco Holding spa), è intervenuto ex art. 9 L. 241/1990 con atto ricevuto in data 18.9.2017 prot. n. 11926, (ed indirizzato a tutti i comuni soci della società), integrato con successivo atto di intervento in data 19.9.2017;

L'intervento suddetto appare inammissibile non potendo Plavisgas ricevere alcun pregiudizio dal provvedimento di ricognizione ex art. 24 T.U.S.P., che non incide e non può incidere sulla partecipazione in Asco Holding S.p.a. detenuta da Plavisgas né sul valore della stessa; evidenziato in proposito che, al contrario, la stessa Plavisgas nell'atto di intervento afferma che la soluzione della fusione di Asco Holding con Asco TLC potrà essere di beneficio per l'interveniente (*'Paradossalmente Plavisgas potrà essere tra i beneficiari ma scopo precipuo ... è rendere evidente che ... tali danni ai soci pubblici e tutti i benefici per i soci privati...'*, pag. 5 atto di intervento);

Si ritiene, non di meno di valutare le osservazioni esposte nell'atto di intervento suddetto, la cui confutazione è già contenuta nell'atto di ricognizione allegato A alla presente deliberazione e nelle motivazioni ivi esposte, alle quali vanno aggiunte le seguenti considerazioni:

- 1) non corrisponde al vero che Asco Holding S.p.a. abbia suggerito a questo Comune di adottare, quale misura di razionalizzazione ex art. 20 T.U.S.P., la fusione di Asco Holding con la controllata Asco TLC; tale soluzione, che è contenuta nell'atto ricognitivo allegato A, è il frutto dell'autonoma valutazione di questo Comune;
- 2) non è condivisibile la ricostruzione secondo cui la normativa vigente impedirebbe alle pubbliche amministrazioni e in particolare ai comuni l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni in società che svolgano attività commerciali; il T.U.S.P. consente il mantenimento anche di tali partecipazioni, purché rispettino i requisiti stabiliti dal medesimo testo unico (e vagliati nell'atto di ricognizione di cui sopra); in particolare il T.U.S.P. contempla le società che svolgano *'servizi di interesse generale'*, i quali nella definizione accolta dal T.U.S.P. (art. 2, comma 1, lett. h e i) comprendono i servizi *'erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato'*;
- 3) non sono condivisibili le osservazioni secondo cui l'oggetto sociale di Asco Holding sarebbe troppo ampio e secondo cui non potrebbe essere valutata l'attività svolta dalle società controllate da Asco Holding non essendo quest'ultima società a controllo pubblico. Invero, poiché la società svolge le attività previste dal proprio oggetto sociale (che sono riconducibili ai servizi di interesse generale) non direttamente ma attraverso società controllate (come previsto dallo statuto medesimo), è logico tenere in considerazione l'attività svolta dalle controllate; va aggiunto che la Corte dei conti, nel modello di atto di ricognizione approvato con deliberazione sez. Autonomie n. 17/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017, nelle parti relative all'attività svolta richiede espressamente di descrivere l'attività effettivamente svolta;
- 4) le osservazioni rispetto all'esiguità della partecipazione di questo Comune (e degli altri comuni soci), non sono pertinenti in quanto non considerano la compagine societaria nel suo complesso e la distribuzione delle partecipazioni tra i soci: Asco Holding è partecipata al 90,93% da 91 Comuni (compreso questo Comune) i quali hanno interessi omogenei rispetto alla società (tutti appartengono al medesimo territorio; tutti sono concedenti del servizio di distribuzione del gas gestito dalla concessionaria AP Reti Gas, controllata da Asco Holding); nessuno dei Comuni soci ha una partecipazione superiore al 2,75%. L'estrema frammentazione della partecipazione tra i soci esclude che vi sia alcun socio egemone e ciò, unitamente all'omogeneità degli interessi dei soci pubblici, consente a ciascun Comune socio di far valere efficacemente nell'ambito della società gli interessi della propria comunità e di perseguire le proprie finalità istituzionali. Per questo è altresì non corrispondente ai fatti l'osservazione secondo cui la partecipazione di questo Comune in Asco Holding sarebbe meramente *'passiva'*;

- 5) non sono condivisibili le considerazioni circa l'attività di distribuzione del gas - che è invero una attività centrale svolta da Asco Holding S.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas in questo Comune (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding) – attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune;
- 6) in particolare non sono condivisibili le considerazioni contenute nel parere del prof. Domenichelli e dell'avv. Zago, allegato all'integrazione del 19.9.2017 all'atto di intervento, relativa al progressivamente esaurito ruolo degli enti locali nell'ambito del servizio di distribuzione del gas. Infatti nell'attuale quadro normativo, gli enti locali svolgono, tra le varie, una funzione preponderante nella determinazione del valore di rimborso delle reti e degli impianti. Emblematica del ruolo fondamentale e attivo degli enti locali è la previsione di cui all'art. 5, co. 14 del DM 226/2011 (nonché dell'art. 1, comma 16, del DL n. 145 del 2013) che impone all'ente locale di trasmettere le valutazioni sul valore della rete all'AEEGSI, qualora il valore di rimborso calcolato risulti maggiore del 10% del valore della tariffa dell'autorità (c.d. RAB). Ugualmente gli enti locali determinano gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata della concessione e lo stato del proprio impianto di distribuzione, elementi che l'ente deve trasmettere alla stazione appaltante ai fini della gara. Senza contare le fondamentali funzioni di indirizzo e di programmazione riconosciute agli enti locali dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- 7) per quanto riguarda l'attività di vendita di gas naturale, il parere non considera che l'attività preponderante viene svolta a favore dei cosiddetti '*clienti aventi diritto alla tutela*' ovvero '*clienti vulnerabili*', che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi;
- 8) l'atto di intervento censura l'ampiezza dell'oggetto sociale di Asco TLC senza considerare che l'attività effettivamente svolta dalla società e in particolare che la stessa ha realizzato e gestisce una rete di telecomunicazioni a larga banda su fibra ottica (che interessa anche il territorio di questo comune) e cioè una infrastruttura di grande importanza per lo sviluppo economico e sociale della comunità;
- 9) le considerazioni sul fatto che dal punto di vista economico la soluzione della fusione con Asco TLC sarebbe una scelta irragionevole e che sarebbe più conveniente, appaiono illazioni non supportate da fatti o argomenti concreti.

VERIFICATO che secondo il predetto atto ricognitivo, allegato A alla presente deliberazione, e per le motivazioni ivi esposte – da intendersi qui integralmente riportate - gli esiti della ricognizione sono i seguenti:

1) Partecipazioni che possono essere mantenute senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.:

Piave Servizi S.r.l.

2) Partecipazioni che devono essere alienate o oggetto di misure di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.:

Asco Holding S.p.a.

La partecipazione in Asco Holding S.p.a. non può essere mantenuta, senza l'adozione di alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., in

quanto la società versa nella situazione di cui all'art. 20, comma, 2 lett. b), T.U.S.P. (*'società che risultino prive di dipendenti'*).

Misura prevista, azioni per attuare la misura, tempi di attuazione della misura:
Asco Holding S.p.a.

Fusione di Asco Holding S.p.a. con Asco TLC S.p.a., mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding S.p.a., ai sensi dell'art. 2501 e ss. codice civile. Asco TLC è società controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%). Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di questo Comune; Asco TLC ha 30 dipendenti; Asco TLC ha chiuso l'esercizio 2014 con ricavi per euro 8.488.046 e un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con ricavi per euro 8.881.358 e un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con ricavi per euro 8.834.181 e un utile di euro 1.597.000; la fusione rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, let b) (assenza di dipendenti) e nel contempo comporterà una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società.

Per attuare la misura di razionalizzazione questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a.:

- (a) di predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione;
- (b) di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione;
- (c) di chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere (a) e (b) di competenza di Asco TLC S.p.a.;
- (d) di esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione.

I tempi di attuazione della misura sono di un anno dalla data della presente deliberazione. RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera della Giunta Comunale n. 48 del 31/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, Atto di Consiglio

lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, che si allega;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Atteso che il Responsabile dell'area Contabile esprime, per quanto di competenza, parere tecnico favorevole;

Visto il parere contabile favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

UDITA LA SEGUENTE DISCUSSIONE:

Sindaco – precisa che in cartellina è presente il parere del revisore. Relaziona poi come segue: "**PIAVE SERVIZI** viene tenuta nell'assetto attuale poiché svolge azioni di interesse generale che costituisce uno dei requisiti essenziali per il mantenimento della società unitamente alla presenza del personale dipendente.

La società ha avuto una fusione per incorporazione 2 anni fa tra SILEPIAVE e SISP chiamandosi appunto PIAVESERVIZI.

E' stato costituito dai sindaci pro-tempore dei Comuni soci il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo di cui per la Sx Piave il comune di Ponte di Piave è membro mentre si andrà a nominare per la dx Piave il 29 settembre p.v. il sindaco presidente .

Per quanto riguarda la partecipata **ASCO HOLDING** l'Amministrazione ha due strade:

- la prima la fusione con ASCOPIAVE , società quotata a cui non si applicano i requisiti del T.U. che però rende la società contendibile sul mercato in cui il 60% delle quote è di proprietà pubblica ed il 40% di proprietà privata. L'eventuale patto parasociale che si dovesse stipulare avrebbe la durata di 3 anni;
- la seconda, la fusione con incorporazione di ASCOTLC che permette di mantenere l'assetto della governance attuale con due soci pubblici in più.

Nell'organigramma in cui attualmente si configurano all'apice i comuni sotto la società quotata ASCOHOLDING e due biforcazioni ASCOTLC e ASCOPIAVE, con l'effetto delle fusioni si creerebbe:

- se ci fosse la fusione con ASCOPIAVE avremmo ai vertici ASCOPIAVE e ASCOTLC e sotto i COMUNI che detengono le quote;
- nella seconda delle ipotesi avremmo sopra i COMUNI, sotto la HOLDING (TLC incorporata) e sotto la Holding troveremmo la società ASCOPIAVE

Dopo la linea di indirizzo che verrà dettata da questo Consiglio comunale, la partecipata ASCOHOLDING ha un anno di tempo per convocare tutti gli azionisti e definire quindi l'assetto societario. Pertanto quella di stasera è una indicazione che il Consiglio fornisce per la votazione all'assemblea degli azionisti che verrà convocata entro l'anno. Visionato anche il parere dell'avvocato.

La proposta dell'Amministrazione è quella della fusione per incorporazione di ASCO TLC con ASCO HOLDING che permette appunto di mantenere l'assetto della governance attuale. La delibera era allegata agli atti ed era accessibile anche il parere del legale.

Consigliere Luciano De Bianchi – dichiara quanto segue: "ho letto con attenzione gli atti che sono a disposizione dei consiglieri comunali così come anche la memoria da parte degli avvocati della parte privata che fa parte all'Asco Piave, che dire che intanto siamo arrivati molto tardi a questo adempimento quando si poteva pensarci un po' prima se c'era un po' di acutezza da parte dei presidenti dell'Asco TLC, dell'Asco Holding, va be, non c'è stato questo atteggiamento responsabile, d'altro canto le presidenze sono in mano di fedelissimi del governatore dei veneti, Zaia, che non sono sempre all'altezza dei compiti. D'altro canto siamo diventati un caso nazionale siamo finiti sulla stampa locale, sull'Espresso, siamo diventati un caso nazionale perchè vogliamo tentare un espediente

deludente del Decreto Madia che prevede che una società, l'Asco Holding, che non ha dipendenti non ha più senso che esista però possiamo pagare meno l'energia e anche bene senza dipendenti ... se questo è vero.. Sono venuto a sapere che Asco Holding ha chiesto dipendenti all'Asco TLC per poter dimostrare che ci sono dipendenti, però non c'è stata neppure risposta, peccato perchè ci sono due presidenze omogenee politicamente, ma non c'è stata risposta. Adesso tornate nella vicenda di fronte ai quali ci sono Comuni che stanno aspettando ancora, Comuni che hanno adottato una linea diversa da questa qua, quindi arriverà al CdA di ASCO Holding un messaggio contraddittorio io credo che sia molto arduo il percorso che fanno i Sindaci nell'Asco TLC. Intanto l'Asco TLC ha uno statuto molto ampio con finalità che è difficile dire trattasi di una società che attiene a un interesse molto ampio che attiene agli interessi generali della comunità, tra i dipendenti c'è un problema, come dire, statutario, poi non si può sempre dire che le nostre società sono internamente nel nostro territorio a chi lo dite, l'asco Piave fornisce gas a mezza Italia e meno male. Voi sapete che con la Madia non possiamo entrare in società che hanno scopo di lucro, detto questo io sono d'accordo con voi e lo ero ancora prima di voi che non bisogna vendere le azioni che era del tutto sbagliato, sono d'accordo con voi che le risorse devono restare nel territorio, però non sono d'accordo con i dirigenti che dicono che con queste risorse noi finanziamo gli interventi regionali, finanziamo sagre eventi culturali e quant'altro, allora il pensionato sociale deve pagare con la tariffa del gas anche quello, non sta né in cielo né in terra questa cosa qua. Poi si dice una cosa qui all'inizio che si presta ad una obiezione giuridica: non è vero che è stata l'Asco holding a decidere questo, petita non richiesta- citazione latina - nel senso che.. sono soci e non autori delle scelte, perciò spiegatemi per quale motivo andiamo a votare una delibera che sarà difforme da quella di qualche altro Comune, Caerano sta facendo, Spresiano sta tentando, Castelfranco sta prendendo tempo. La diagnosi del colore politico mi pare sia trasversale su questa vicenda, pertanto mi pare valga la pena valutare con attenzione senza pensare a cosa è stato fatto a quella giusta in assoluto di fare collaborazione per fusione con Asco Piave. Questo è quello che comporta una piccola serie di azioni, però con quelli....in comune si poteva fare e certe opere mantenere comunque il controllo delle società perchè con il patto del sindacato magari assieme con il Comune di Rovigo si poteva garantire comunque la maggioranza per il controllo. In ogni caso questa strada qua, un mese fa, si poteva valutare con l'accordo della Consob chiedendo il controllo della Corte dei Conti senza spendere parte dei soldi per consulenti giuridici che sempre, non dico sempre, chiedo scusa, o meglio spesso dicono quello che vuole il potere dominante, spesso, spesso. E allora c'è un bel dire....., i privati intanto... hanno una missione nazionale che hanno fatto una memoria giuridica fosse vera la metà di quello che dicono stiamo andando verso culture che sbattiamo contro il muro alla fine non vorrei che questo come dire ordine di scuderia non vi porti a macellarvi. Allora io capisco che il sindaco deve mediare un po il conflitto aperto con la lega nord all'inizio delle nomine ed il consorzio di bonifica però su questa cosa qua... Voi sapete che ci sono Sindaci che hanno già deciso di fare fusioni diverse - Asco Piave, Asco Holding - quindi valutiamo questa cosa qua, fermiamoci un pochino, visto che alcuni Comuni non hanno assunto il termine perentorio, fermiamoci un pochino, pensiamoci un po sopra su questa vicenda, perchè voi capite che su questa faccenda del gas, noi dobbiamo badare che Asco Piave non subisca danni in borsa, potrebbe accadere anche questo. Sapete la storia di TLC qual'è ? Che negli ultimi anni va bene e ci sono stati anni che .. euro..... attenti che mettiamo i nostri capitali a rischio con TLC molto più che con Asco Piave. Poi francamente lasciatemi dire, perchè poi scatta l'orario, c'è una cosa in generale che i Sindaci hanno sempre delegato il CDA di questa società, Asco Trade, Asco Holding, Asco TLC, AscoPiave, non sono mai entrati, o poche volte, nel merito industriale, bisogna entrare nel merito di quello per capire se le azioni valgono molto più dei dividendi ... alla Società per cui francamente vediamo se da adesso in avanti possiamo contare un po' di più e non inseguire all'ultimo momento un indirizzo che francamente non ve lo consiglio,

questo è il punto, questo è l'intervento che ho scritto qua e ci sono elementi di sofferenza che mi danno un po' fastidio".

Sindaco - "consigliere De Bianchi, il problema è che comunque bisogna dare una direttiva. Non è vero che si tratta di un ordine di scuderia perché come lei ben sa sono stati fatti degli incontri trasversali tra tutti i sindaci. Una decisione va presa e non è, sicuramente, quella di vendere le azioni adesso perché non è il momento giusto e non è la modalità corretta. Sono d'accordo con Lei su una cosa importante: forse non ci troveremmo qui oggi se qualcuno dei comuni non avesse venduto e quindi se questa cosa fosse stata risolta diversamente a suo tempo. Ma ci troviamo in questa situazione. Una linea direttiva va presa. Sappiamo benissimo che quelli che stanno prendendo la linea di andare con ASCOPIAVE sono anche quelli che hanno venduto le quote. Ci sono altri Sindaci trasversali che si trovano a dover decidere. Quindi io non la metterei nell'ordine di scuderia ma come una indicazione in cui si prende atto del nostro peso specifico in Ascopiave e del peso specifico dei privati in Ascopiave. Se i privati vanno a determinare le quote anche dei comuni avremmo una società che farebbe esclusivamente l'interesse dei privati. Il parere legale dei privati arrivato proprio a ridosso dei consigli comunali è stato un po' strano. La linea comunque da prendere non deve essere una linea generica, C'è inoltre da dire che ASCO HOLDING ha un anno di tempo per convocare gli azionisti, fare l'assemblea e andare a votare. Questa sera verrà dato un mandato per la votazione. Il prossimo anno, inoltre, ci saranno le votazioni e ci sarà, quindi, una ulteriore modifica della compagine amministrativa".

Una decisione comunque dovrà essere presa e non è una scelta che si prende a cuor leggero. Chiaramente se qualche Comune non avesse venduto le quote non saremmo qui a discutere su cosa dover fare.

Consigliere Luciano De Bianchi – "a me su quanto ha detto risulta che i privati hanno fatto presente la posizione molto tempo prima che vi arrivassero le note che..quindi nei CDA che hanno aspettato troppo tempo per prendere una posizione. Poi è vero che i sindaci sono trasversali in questa confusione di posizioni però per quanto mi riguarda come lista civica siamo autonomi e liberi di dire quello che pensiamo non abbiamo vincoli di partito per fortuna perché è una partita grossa questa qua di fronte al quale c'è smarrimento diffuso, però su un punto ribadisco la posizione che la presidenza dell'Asco TLC, dell'Asco Holding, dell'Asco Piave sono un disastro. C'era un presidente... Zugno, che è stato detronizzato; non entro nel merito delle motivazioni ma mi pareva che sapeva fare il suo mestiere, evidentemente visto i risultati, il quale è andato in Procura con trenta chili di documenti, quaranta chili di carte evidentemente nei confronti dall'Asco TLC e Asco Trade. Ora vediamo cosa succede, stiamo attenti perché quando lei dice che c'è tempo da decidere, qua e là, se io sono un Sindaco socio do un indirizzo e in questo indirizzo c'è dolo, io faccio il dolo già da subito, io me lo auguro che non sia così, ecco perché se voi non valutate altre possibilità e alternative noi non partecipiamo al voto, per evitare di essere coinvolti in questa vicenda. Però ribadiamo che siamo perché noi..... del pubblico.. impossibile.. E poi non è vero che i Comuni perdono il controllo della società se poi il sindacato si cura di concetti privati senza le tensioni invece così, secondo me, la guerra giuridica sarà incrementata al massimo livello. L'avete detto anche voi, per quanto si possa capire, senza essere esperti, c'è tanto da ragionare, poi mi spieghi cosa succederà se poi alcuni Comuni mandano l'indirizzo per l'ASCO Piave ed altri per ASCO HOLDING. Cosa succederà, si decide poi.. minoritaria, cioè credetemi mi dispiace per i Sindaci, mi fate anche pena siete in mano a gente io capisco metta uomini di sua fiducia, ma metti competenti, perché sono troppo, troppo incompetenti, fanno malanni e poi non è bello anche per il titolo quotato in borsa, vedere l'Espresso e altri giornali nazionali che parlano di questa, uso una parola inglese ma la dico male "management". Grazie".

Sindaco - "consigliere questo è il termine e noi dobbiamo esprimerci".

Consigliere Claudio Rorato - "Voglio far finta che non ci siano ordini di scuderia però che sotto questa vicenda stia scorrendo sangue me lo dicono diversi sindaci amici. Quindi non dobbiamo far finta che tutto sia così. Per quanto riguarda i pareri legali trovo che non siano addomesticati e che non sarà una passeggiata, anzi sicuramente non lo sarà, per cui io voto contrario. Non è una vicenda semplice ed appoggiandola ci si assume grossi rischi".

Consigliere Gino Redigolo - "i legali fanno il loro mestiere e quindi, ovviamente, sostengono la tesi di chi commissiona l'incarico, ma ovviamente vuole dire che sono tesi sostenibili. In tutta questa vicenda sono convinto di una cosa, che vendere produrre gas non sia il nostro mestiere. In origine la cosa andava bene perché il consorzio BIM PIAVE aveva deciso di destinare i soldi di cui disponeva per metanizzare tutto il territorio della provincia. Mi pare che l'obiettivo è stato raggiunto. Adesso qui ci troviamo di fatto di fronte ad una società per azioni dove possono dire la nostra e credo che i comuni non comandano proprio niente; però, finora, risultati positivi ce ne sono stati visti i soldi che ogni anno danno per il bilancio comunale. La mia posizione è questa: vedere l'andamento di queste azioni e quando è il momento migliore venderle ed uscire perché non cresceranno più di tanto perché è un mercato dove ci sono concorrenti piuttosto forti sia nel settore del gas che in quello delle telecomunicazioni. La proposta del Sindaco, di fatto, porta ad una soluzione dove i comuni comandano di più mentre la proposta del privato è quella di rafforzare la sua posizione e finire nel consiglio di amministrazione. Chiaramente è auspicabile che ci sia un accordo pubblico privato perché nel momento in cui l'hanno fatto entrare il privato diventa un socio e se si è soci è meglio avere degli obiettivi comuni".

Dopo ampia discussione si ritiene opportuno procedere con la votazione;

I consiglieri Luciano De Bianchi e Giulia Nardi abbandonano l'aula pertanto i consiglieri presenti sono n. 11;

Con voti favorevoli n. 9 (n. 8 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan), contrari n. 1 (consigliere Claudio Rorato) ed astenuti n. 1 (consigliere Gino Redigolo)

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da atto di ricognizione allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di mantenere la seguente partecipazione:
- Società Piave Servizi S.r.l.

3. di adottare per la partecipazione nella società Asco Holding S.p.a. la misura, ex art. 20, T.U.S.P. della fusione con Asco TLC S.p.a. mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding, misura da attuare entro un anno dalla presente deliberazione con le modalità indicate nell'atto di ricognizione allegato A alla presente;

4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

6. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, DL. n. 90/2014, e s.m.i., (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate) con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime espressa dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Dopo la votazione rientrano i consiglieri Luciano De Bianchi e Giulia Nardi pertanto i consiglieri presenti sono n. 13.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to PAOLA ROMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOMENICA MACCARRONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Lì, 20/09/2017

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. DE GIORGIO FIORENZA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Lì, 20/09/2017

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. DE GIORGIO FIORENZA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. _____

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Lì, _____

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone